

5.4. La rimodulazione della rete ospedaliera in Veneto

La Giunta, alla fine del '91, ha predisposto un documento propedeutico alla determinazione di indirizzi per la razionalizzazione del sistema ospedaliero modificativo ed integrativo del P.S.S.R. afferente al triennio 1989 - 1991.

Va ricordato al riguardo come la legge finanziaria 30 dicembre '91, n.412 avesse indicato alle Regioni l'esigenza di un adeguamento della rete ospedaliera. Il Veneto con legge 30.8.93 n.39, ha dato attuazione alla normativa nazionale recependo le indicazioni ivi contenute per l'avvio del processo di riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera pubblica e in convenzione. L'obiettivo è quello di un moderno, razionale e qualificato policentrismo ospedaliero, prevalentemente organizzato sulle funzioni di media e elevata assistenza; alla riorganizzazione delle attività interne dei presidi stessi allo scopo di superare le frammentazioni degli stabilimenti e dei servizi ospedalieri esistenti. La legge indica gli strumenti per la realizzazione degli obiettivi.

- a) la trasformazione/riconversione degli stabilimenti ospedalieri, non rientranti negli standard nazionali, in strutture di residenti per anziani e/o disabili o in strutture assistenziali o in altre strutture sanitarie o in altre destinazioni;
- b) la costituzione di centri di sanità di differente livello organizzativo, in relazione alla popolazione da servire e alle altre strutture esistenti, contestualmente alla riconversione/trasformazione ospedaliera;
- c) la verifica e la eventuale revisione delle convenzioni con gli ospedali religiosi, le case di cura private e gli istituti di riabilitazione;
- d) l'attuazione del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici e delle case di salute.

La legge definisce inoltre, i requisiti del modello ottimale di stabilimento ospedaliero e individua i parametri di dotazione e funzionalità da adottare nella riorganizzazione della rete regionale.

Sul piano procedurale la legge prevede un meccanismo di attuazione individuando nella Giunta l'organo responsabile dell'attuazione.

Una prima attuazione è intervenuta a metà del 1994 con un complesso di atti deliberativi organizzativi per ambito provinciale che hanno definito, per ciascuna delle ex 36 ULSS, le strutture di ricovero, i servizi di diagnosi e cura e le relative dotazioni, nonché le direttive riferite alla riconversione degli ospedali al di sotto dei requisiti minimi.

Nelle stesse delibere è stata altresì delineata la dismissione degli ospedali psichiatrici e delle case di salute, precisati i centri di sanità - differenziati su tre livelli di complessità in relazione alle specifiche realtà zonali interessate dal riordino ospedaliero e individuate alcune residenze sanitarie assistenziali.

In sede di riorganizzazione della rete ospedaliera, la Regione ha dato poi attuazione al D.P.R. 27 marzo '92 recante l' "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria e di emergenza" articolato nell'organizzazione del sistema di allarme sanitario e nell'organizzazione del sistema accettazione ed emergenza medica, individuando gli ospedali sede di pronto soccorso attivo di dipartimento di emergenza; ed inoltre sono stati definiti gli standard regionali sui servizi per gli anziani e per le persone non autosufficienti e per le residenze sanitarie assistenziali.

La seconda fase di attuazione è intervenuta nell'aprile del 1995 a seguito della emanazione della legge regionale 56/94, in attuazione del decreto di riordino n. 502/92, che ha delineato il nuovo assetto degli ambiti territoriali delle ULSS - passate da 36 a 22 - e ha individuato, quali Aziende ospedaliere, gli ospedali di Padova e Verona.

Il quadro normativo sinora delineato si completa con le leggi statali n.537 del 24.12.1993 e n. 724 del 13.12.1994, che hanno definito la dotazione media dei posti letto - da 6 per mille al 5,5 per mille - e stabilito, entro termini perentori, la disattivazione degli stabilimenti ospedalieri inferiori a 120 posti letto. Conseguentemente, la Giunta Regionale ha assunto due deliberazioni per modificare l'assetto della rete di emergenza e le tabelle riguardanti la dotazione ospedaliera delle singole ULSS, comprensive delle prescrizioni di riconversione per gli ospedali di ridotta dimensione.

Infine per completezza di trattazione si segna l'adozione con legge regionale 3.2.1996, del terzo piano socio sanitario regionale afferente al triennio 1996 - 1998.

5.5. Profili organizzativi di riordino del Servizio Sanitario regionale

Come detto il punto focale di riforma del sistema sanitario nazionale data la fine del 1992 con l'attuazione delle deleghe previste dalla legge 421/92.

Sul versante della riforma il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 così

come modificato dal decreto legislativo 7.12.93, n.517, ha configurato un nuovo scenario nazionale incentrato sulle direttrici della aziendalizzazione del sistema e della responsabilizzazione delle Regioni, al fine di rendere più efficienti le ULSS e a porre rimedi ai problemi di finanziamento della spesa sanitaria conseguenti alle precedenti riforme ex legge 833/78.

Il nuovo sistema del servizio sanitario nazionale ha trovato attuazione nella legislazione regionale con le leggi 55 e 56 del 14/9/1994, riferite rispettivamente alle "Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle ULSS e delle Aziende ospedaliere" ed alle "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale" [legge di organizzazione e di definizione degli ambiti territoriali delle ULSS].

Relativamente alla legge 55/94 le considerazioni che possono essere svolte attengono all'aspetto programmatico e alle fonti di finanziamento.

Riguardo al primo, la legge prevede che le scelte di programmazione delle singole Unità Locali Socio Sanitarie e delle Aziende ospedaliere vengano assunte sulla base del piano sanitario nazionale, del piano socio sanitario regionale, nonché su altri atti di programmazione adottati dalla Regione che definiscono le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività delle ULSS e delle Aziende. Mediante altri strumenti, quali i programmi ed i progetti che consistono in una o più azioni definite e collegate a specifici obiettivi, i predetti piani trovano poi concreta attuazione. La legge dispone, inoltre, un sistema di verifica dello stato di attuazione della programmazione allo scopo di garantire con continuità la coerenza fra i contenuti degli strumenti di programmazione e le condizioni esterne alla struttura operativa, sia essa la ULSS o l'Azienda ospedaliera.

Particolare interesse assumono le disposizioni afferenti alle fonti di finanziamento tanto che le ULSS quanto le Aziende ospedaliere, atteso che l'elenco dettagliato delle risorse finanziarie consente di operare ex post una valutazione connessa alla efficacia della previsione programmatica, soprattutto con riferimento alla possibilità data ai soggetti considerati di contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito di durata non superiore ai dieci anni, sia pure previa autorizzazione regionale.

Con la legge 56/94 il legislatore regionale ha inteso regolare con particolare attenzione il rapporto Regione - ULSS - Enti Locali, ovvero il rapporto tra il settore sociale e quello sanitario, mediante l'indicazione di una serie di finalità che investono

diversi aspetti dei quali è opportuno offrire una panoramica riassuntiva.

- a) si definisce il quadro istituzionale del servizio sanitario regionale attribuendo all'ente Regione funzioni di programmazione, indirizzo e controllo, nonché di coordinamento nei confronti delle ULSS e delle Aziende ospedaliere. Sempre alla Regione è assegnato il compito di disciplinare i rapporti fra le ULSS, le Aziende ospedaliere, gli Istituti sanitari a gestione pubblica e privata ed i professionisti privati convenzionati attraverso gli strumenti ed i vincoli della programmazione regionale. Alla Giunta, oltre ai compiti di vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite, compete l'adozione del piano socio sanitario soggetto all'approvazione del Consiglio;
- b) si individuano, ai sensi dell'art.3, 1° comma, della legge di riforma le Unità Locali Socio Sanitarie definendone altresì gli ambiti territoriali;
- c) si individuano negli ospedali di Padova e Verona quelli da costituire in Aziende ospedaliere organizzate sulla base dei principi stabiliti dalla legge di riforma;
- d) si disciplinano le principali modalità organizzative e di funzionamento delle ULSS e delle Aziende ospedaliere.

La legge prevede inoltre la partecipazione al processo di programmazione delle Università [mediante la stipula con la Regione di specifici protocolli d'intesa approvati dal Consiglio], e dei Comuni attraverso l'elaborazione dei piani di zona e dei servizi sociali quale principale strumento di integrazione delle attività sanitarie dei molteplici soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo.

Oltre agli aspetti sino ad ora considerati meritano particolare notazione i principi ed i criteri della nuova organizzazione riconducibili principalmente alla:

- assegnazione ai livelli centrali della ULSS [direzione generale, sanitaria, amministrativa e dei servizi sociali] delle funzioni di direzione strategica con attività prevalentemente di coordinamento e di amministrazione generale;
- attribuzione alle strutture operative [distretto socio-sanitario, dipartimento di prevenzione ed ospedale] di autonomia gestionale e contabile;
- adozione di sistemi di programmazione e di controllo economico delle attività basati sugli strumenti del budget e della contabilità analitica strutturata per centri di costo.

In questo quadro si colloca anche la delineazione delle strutture operative aziendali i cui tratti caratteristici sono individuabili nella piena valorizzazione del modulo

organizzativo distrettuale; nella ridefinizione organizzativa dell'ospedale incentrata sui dipartimenti che potranno essere di tipo funzionale per obiettivi o di tipo strutturale costituiti da divisioni o servizi omogenei, sotto il profilo dell'attività o delle risorse umane e tecnologicamente impiegate o delle procedure operative; attribuzione al dipartimento di prevenzione di una valenza organizzativa configurandolo come struttura operativa complessa con compiti di programmazione, gestione delle risorse, verifica e valutazione dei risultati.

Così come a livello nazionale il triennio 1992/1994 rappresenta, anche per la Regione, il momento normativo di svolta dopo la legge del 1978 [n.833], configurando il nuovo sistema sanitario sulla doppia direttrice: aziendalizzazione del sistema [ULSS ed Ospedali] e responsabilizzazione delle Regioni.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, l'esposizione dei principi fondamentali delle leggi di riforma, che seguono una linea già in parte tracciata con la legge regionale 39/1993, consente di affermare che ci si è avviati da subito, quantomeno sul piano degli strumenti giuridici, sulla strada indicata dal legislatore nazionale attraverso le tre opzioni fondamentali che giova riportare:

- 1) limitazione del ruolo dello Stato che fissa, attraverso il Piano Sanitario Nazionale, gli obiettivi fondamentali e le linee di indirizzo per assicurare condizioni uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale;
- 2) aziendalizzazione delle strutture sanitarie che assumono forme di funzionamento tipicamente imprenditoriali anche attraverso un sistema di norme generali e di contabilità più vicina al modo delle strutture private [ad esempio si adotta la contabilità analitica e quelle economico patrimoniale e si applica il controllo di gestione];
- 3) più estesa e penetrante responsabilità nella conduzione del Sistema Sanitario attraverso la definizione dei criteri di finanziamento, la definizione delle tariffe e più in generale delle linee di organizzazione.

La Regione Veneto con i provvedimenti prima indicati e soprattutto con il terzo Piano Socio-Sanitario Regionale, approvato a fine 1995 entrato in vigore agli inizi del 1996 per valere sino al 1988 [legge regionale 3 febbraio 1996 n.5], cerca di coniugare le diverse esigenze perseguendo obiettivi di benessere e salute integrate con una più generale politica del territorio al fine di costruire migliori condizioni per gli utenti.

Per raggiungere questi obiettivi si prevede una progressiva rivisitazione dell'organizzazione attraverso il superamento di tutte le rigidità per arrivare ad un sistema di programmazione improntato alla massima flessibilità e quindi in grado di meglio adattarsi anche alle situazioni contingenti.

E' quindi opportuno segnalare, sia pure sinteticamente, i passaggi strategici del Piano che meglio caratterizzano la scelta fatta dalla Regione.

- art.4 - si prevede la gestione unitaria dei servizi negli ambiti territoriali omogenei anche attraverso convenzioni da stipulare con gli enti locali;
- art.5 - si individua nel distretto socio-sanitario il centro di riferimento dei cittadini per le attività dei servizi sanitari e socio-assistenziali del territorio;
- art.12 - si individuano precise linee strategiche di intervento per garantire massimi livelli di prevenzione;
- artt.14/17 - si precisano i contenuti della programmazione ospedaliera ed il suo dimensionamento;
- art.18 - si precisano i progetti obiettivo e le azioni programmatiche qualificanti;
- artt.20/28 - si individuano le linee di organizzazione della struttura regionale per la finalizzazione agli obiettivi del piano.

In buona sostanza con il terzo Piano regionale si vogliono perseguire alcuni precisi indirizzi operativi, tutti precisati nella legge, che possono essere riassunti nel seguente schema:

- a) promozione e tutela della salute attraverso l'attività di prevenzione cura e reinserimento e la contestuale rimozione delle cause di nocività;
- b) erogazione di uniformi livelli di assistenza per superare gli squilibri presenti nel territorio regionale;
- c) realizzazione della piena integrazione dei servizi sanitari e sociali;
- d) miglioramento della qualità dei servizi e dell'utilizzo delle risorse;
- e) promozione di attività di collaborazione con strutture pubbliche e private;
- f) valorizzazione dei principi di solidarietà;

g) lotta all'emarginazione e miglioramento dei servizi di assistenza per i portatori di handicap e di malattie gravi.

Tutti questi obiettivi devono, nel programma della Regione, portare ad una diminuzione di tutte le cause di mobilità e, nei limiti del possibile, ad una sensibile riduzione del tasso di ospedalizzazione attraverso il più ottimale rapporto tra domanda ed offerta.

ALLEGATI

Allegato I/VE

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 1991-1995

(in milioni)

1991			
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 31/12/90	-22.935		-22.935
Riscossioni	1.170.140	10.229.464	11.399.604
Pagamenti	749.953	10.633.450	11.383.403
Fondo cassa al 31/12/91	397.252	-403.986	-6.734
Residui attivi	2.404.696	1.299.514	3.704.210
Residui passivi	932.377	1.710.446	2.642.823
Avanzo netto d'amministrazione al 31/12/91	1.869.571	-814.918	1.054.653
1992			
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 31/12/91	-6.734		-6.734
Riscossioni	1.321.975	9.428.360	10.750.335
Pagamenti	1.127.985	9.626.910	10.754.895
Fondo cassa al 31/12/92	187.256	-198.550	-11.294
Residui attivi	2.303.306	1.534.855	3.838.161
Residui passivi	845.524	1.598.789	2.444.313
Avanzo netto d'amministrazione al 31/12/92	1.645.038	-262.484	1.382.554
1993			
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 31/12/92	-11.295		-11.295
Riscossioni	1.524.014	18.502.955	20.026.969
Pagamenti	1.211.665	18.808.388	20.020.053
Fondo cassa al 31/12/93	301.054	-305.433	-4.379
Residui attivi	2.287.036	2.807.885	5.094.921
Residui passivi	594.454	3.101.859	3.696.313
Avanzo netto d'amministrazione al 31/12/93	1.993.636	-599.407	1.394.229
1994			
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 31/12/93	-4.379		-4.379
Riscossioni	2.901.504	30.041.347	32.942.851
Pagamenti	2.467.209	30.425.922	32.893.131
Fondo cassa al 31/12/94	429.916	-384.575	45.341
Residui attivi	2.167.717	2.349.895	4.517.612
Residui passivi	757.896	2.379.225	3.137.121
Avanzo netto d'amministrazione al 31/12/94	1.839.737	-413.905	1.425.832
1995			
DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 31/12/94	45.341		45.341
Riscossioni	2.505.197	30.556.799	33.061.996
Pagamenti	2.103.309	30.959.399	33.062.708
Fondo cassa al 31/12/95	447.229	-402.600	44.629
Residui attivi	1.628.466	3.069.244	4.697.710
Residui passivi	604.854	2.654.749	3.259.603
Avanzo netto d'amministrazione al 31/12/95	1.470.841	11.895	1.482.736

FONTE: dati di rendiconto Regione Veneto (anni vari)

Allegato 2/VE

LA SPESA REGIONALE PER AMBITI FUNZIONALI DI INTERVENTO
ANNI 1991 - 1995

(in milioni)

IMPEGNI									
AMBITI DI INTERVENTO - per titoli -	1991	1992	%	1993	%	1994	%	1995	%
I° SERV. AMMINISTRAZIONE GEN.	312.824	331.659	6,02	336.508	1,46	316.070	-6,07	328.880	4,05
- servizi organi istituzionali	312.824	331.659	6,02	336.508	1,46	316.070	-6,07	328.880	4,05
II° ATTIVITA' PRODUTTIVE (sviluppo economico)	636.687	477.964	-24,93	455.131	-4,78	404.841	-11,05	363.783	-10,14
- agricoltura e alimentazione	395.710	336.229	-15,03	315.659	-6,12	284.764	-9,79	234.330	-17,71
- industria, cooper., artigianato	116.014	73.717	-36,46	85.596	16,11	99.422	16,15	74.748	-24,82
- turismo e commercio	124.963	68.018	-45,57	53.876	-20,79	20.655	-61,66	54.705	164,85
III° SERVIZI DEL TERRITORIO (assetto e utilizzo)	1.057.391	737.825	-30,22	1.001.184	-5,29	820.924	-18,00	950.884	15,83
- urbanistica	4.090	13.602	232,57	9.620	-29,28	5.115	-46,83	3.688	-27,90
- edilizia	62.313	58.172	-6,65	64.385	10,68	64.979	0,92	61.967	-4,64
- trasporti	420.486	437.407	4,02	515.082	17,76	540.380	4,91	565.285	4,61
- ambiente e difesa del suolo	570.402	228.644	-59,92	412.097	80,24	210.450	-48,93	319.944	52,03
IV° SICUREZZA SOCIALE (servizi sociali)	7.826.700	7.163.655	-8,47	8.558.575	19,47	7.593.645	-11,27	8.004.102	5,41
- sanità strutt. e servizi sanitari	7.826.700	7.163.655	-8,47	8.558.575	19,47	7.593.645	-11,27	8.004.102	5,41
V° CULTURA, SCUOLA, FORM. PROF. TEMPO LIBERO, CACCIA E PESCA (servizi sociali)	265.103	293.745	10,80	269.471	-8,26	218.961	-21,71	208.938	-4,96
- cultura	28.095	60.497	115,33	28.425	-53,01	45.691	60,74	56.720	24,14
- scuola	38.526	44.535	15,60	45.167	1,42	51.928	14,97	53.412	2,86
- formazione professionale	179.777	167.523	-6,82	174.717	4,29	92.404	-47,11	78.461	-15,09
- tempo libero	7.830	11.484	46,67	12.698	10,57	9.391	-26,04	9.940	5,85
- caccia e pesca	10.875	9.706	-10,75	8.464	-12,80	11.547	36,42	10.405	-9,89
VI° ONERI NON RIPARTIBILI	39.891	134.874	238,11	175.963	30,46	191.597	8,88	537.057	180,31
- fondi di riserva	0	0	—	0	—	0	—	0	—
- fondi globali per prov. legislativi reg. in corso di present.	0	0	—	0	—	0	—	0	—
- altri oneri non ripartibili	37.661	41.306	9,68	49.358	19,49	48.399	-1,94	45.284	-6,44
- interv. finanz. con fondi comun. e fondo rotazione per l'atuz. reg. comunit.	2.230	93.568	4095,87	126.605	35,31	143.198	13,11	491.773	243,42
VII° ONERI SERV. DEBITO REG. E DELLE OBBLIG. DI GARANZIA	62.317	343.508	451,23	240.998	-29,84	331.330	37,48	297.540	-10,20
- oneri finanziari	62.317	343.508	451,23	240.998	-29,84	331.330	37,48	297.540	-10,20
TOTALE GENERALE	10.200.813	9.483.230	-7,03	11.037.836	16,39	9.869.368	-10,59	10.691.184	8,33

FONTE: dati di rendiconto Regione Veneto (anni vari)

N.B.: I totali possono presentare minime differenze dai risultati delle somme aritmetiche cui si riferiscono, questo è dovuto all'arrotondamento applicato ai valori assoluti in sede di compilazione

Allegato 3/VE

LA SPESA REGIONALE PER AMBITI FUNZIONALI DI INTERVENTO
ANNI 1991 - 1995

(in milioni)

PAGAMENTI DI CASSA									
AMBITI DI INTERVENTO - per titoli -	1991	1992	%	1993	%	1994	%	1995	%
I° SERV. AMMINISTRAZIONE GEN.	281.398	299.763	6,53	321.349	7,20	290.832	-9,50	298.717	2,71
- servizi organi istituzionali	281.398	299.763	6,53	321.349	7,20	290.832	-9,50	298.717	2,71
II° ATTIVITA' PRODUTTIVE (sviluppo economico)	387.710	526.474	35,79	469.121	-10,89	389.377	-17,00	378.972	-2,67
- agricoltura e alimentazione	271.058	386.843	42,72	327.471	-15,35	260.585	-20,43	233.339	-10,46
- industria, cooper., artigianato	56.046	82.254	46,76	79.399	-3,47	81.863	3,10	82.948	1,33
- turismo e commercio	60.606	57.377	-5,33	62.251	8,49	46.929	-24,61	62.685	33,57
III° SERVIZI DEL TERRITORIO (assetto e utilizzazione)	575.791	706.488	22,70	834.468	18,13	748.555	-10,30	756.252	1,03
- urbanistica	3.729	8.114	117,59	10.195	25,65	3.838	-62,35	1.992	-48,10
- edilizia	50.336	54.862	8,99	62.905	14,66	62.650	-0,41	89.817	43,36
- trasporti	311.822	383.722	23,06	463.285	20,73	546.922	18,05	478.352	-12,54
- ambiente e difesa del suolo	209.814	259.710	23,78	298.083	14,78	135.145	-54,66	186.091	37,70
IV° SICUREZZA SOCIALE (servizi sociali)	7.653.294	6.886.955	-10,01	6.796.736	-1,31	9.155.697	34,71	7.957.798	-13,08
- sanità strutt. e servizi sanitari	7.653.294	6.886.955	-10,01	6.796.736	-1,31	9.155.697	34,71	7.957.798	-13,08
V° CULTURA, SCUOLA, FORM. PROF. TEMPO LIBERO, CACCIA E PESCA (servizi sociali)	207.183	258.021	24,54	288.527	11,82	192.259	-33,37	170.203	-11,47
- cultura	19.405	62.423	221,69	35.662	-42,87	49.105	37,70	36.548	-25,57
- scuola	36.450	36.425	-0,07	48.446	33,00	43.013	-11,21	32.213	-25,11
- formazione professionale	143.393	145.700	1,61	179.768	23,38	90.091	-49,88	81.956	-9,03
- tempo libero	5.279	5.741	8,75	7.241	26,13	9.106	25,76	7.323	-19,58
- caccia e pesca	2.656	7.732	191,11	17.410	125,17	944	-94,58	12.163	1188,45
VI° ONERI NON RIPARTIBILI	37.701	38.878	3,12	106.740	174,55	118.108	10,65	133.338	12,89
- fondi di riserva	0	0	—	0	—	0	—	0	—
- fondi globali per prov. legislativi reg. in corso di present.	0	0	—	0	—	0	—	0	—
- altri oneri non ripartibili	37.701	38.878	1,93	43.347	12,80	44.303	2,21	42.496	-4,08
- interv. finanz. con fondi comun. e fondo rotazione per l'attuz. reg. comunit.	0	450	—	63.393	13987,33	73.805	16,42	90.842	23,08
VII° ONERI SERV. DEBITO REG. E DELLE OBBLIG. DI GARANZIA	73.138	297.966	307,40	333.213	11,83	254.627	-23,58	345.560	35,71
- oneri finanziari	73.138	297.966	307,40	333.213	11,83	254.627	-23,58	345.560	35,71
TOTALE GENERALE	9.216.125	9.014.465	-2,19	9.150.154	1,51	11.149.455	21,85	10.040.840	-9,94

FONTE: dati di rendiconto Regione Veneto (anni vari)

N.B.: I totali possono presentare minime differenze dai risultati delle somme aritmetiche cui si riferiscono, questo è dovuto all'arrotondamento applicato ai valori assoluti in sede di compilazione

Allegato 4/VE

Q.C.S. 1994 - 1999
FSE - PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3
PIANO FINANZIARIO GLOBALE REGIONE VENETO

(in milioni)

ASS PRI	OBI POL	AZI DESCRIZIONE	FSE		PUBBLICO NAZIONALE		ALTRO PUBBLICO		PRIVATO		RICAVI		IMPORTO TOTALE
			IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	
1	4.1	ATT. FORM. Supporto Program. e Gestione	12.400	40	12.400	40	6.200	20					31.000
1	4.2	ASSISTENZA TECNICA Monitoraggio Informatizzazione	3.039	40	3.039	40	1.520	20					7.598
		TOTALE	15.439		15.439		7.720						38.598
2	4.1	Riqualificazione o Qualificazione fasce a rischio	6.744	40	6.744	40	3.372	20					16.860
2	4.2	Riqualificazione o formazione continua	53.500	40	53.500	40			26.750	20			133.750
		TOTALE	60.244		60.244		3.372		26.750				150.610
TOTALE GENERALE			75.683		75.683		11.092		26.750				189.208

FONTE: D.G.R. Veneto 31.01.1995 n. 373, relazione allegata

Q.C.S. 1994 - 1999
FSE - PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 4
PIANO FINANZIARIO GLOBALE REGIONE VENETO

(in ECU)

ASS PRI	OBI POL	AZI DESCRIZIONE	FSE		PUBBLICO NAZIONALE		ALTRO PUBBLICO		PRIVATO		RICAVI		IMPORTO TOTALE
			IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	
1	3a	1.1 Disoccupati L.D. senza titolo	12.131.280	45	14.827.120	55							26.958.400
1	3a	1.2 Disoccupati Lunga durata	21.000.000	45	25.666.667	55							46.666.667
1	3a	1.3 C.I.G. e mobilità	1.529.520	45	1.869.413	55							3.398.933
		TOTALE	34.660.800		42.363.200								77.024.000
2	3b	2.1 Uscita obbligo	25.000.000	45	4.078.555	7,3	26.477.000	47,7					55.555.555
2	3b	2.3a F.P. Laureati	3.500.000	45	4.278.000	55							7.778.000
2	3b	2.3b F.P. II Livello	18.075.450	45	22.092.217	55							40.167.667
		TOTALE	46.575.450		30.448.772		26.477.000						103.501.222
3	3c	3.1 Esclusi sociali	10.831.500	45	13.238.500	55							24.070.000
4	3d	4.1 F.P. Donne	8.665.200	45	10.590.800	55							19.256.000
5	3e	5.1 Assistenza tecnica F.P. Format	7.582.050	45	9.266.950	55							16.849.000
		TOTALE	27.078.750		33.096.250								60.175.000
TOTALE GENERALE			108.315.000		105.908.222		26.477.000						240.700.222

FONTE: D.G.R. Veneto 27.07.1994 n. 3448, relazione allegata

Allegato 6/VE

FINANZIAMENTI COMUNITARI (RISORSE)
STANZIAMENTI DI COMPETENZA - PARTE ENTRATA
(in milioni)

OBIETTIVO	FERSR	FSE	FEOGA	ALTRI	TOTALE
Q.C.S. 89/93					
1	24.848	3.251			28.099
2		105.278			105.278
3 e 4 (*)					
4					
5a					
5b	62.794	15.558	72.538		150.890
ALTRI (**)	31.817			1.613	33.430
Q.C.S. 94/99 (***)					
1					
2	75.278	24.249			99.527
3		11.000			11.000
3 e 4 (*)		6.075			6.075
5a			48.173		48.173
5b	80.471	25.013	107.315		212.799
ALTRI (**)		2.250	4.301	4.816	11.367
TOTALE	275.208	192.674	232.327	6.429	706.638

RISORSE INTEGRATIVE NAZIONALI (RISORSE)
STANZIAMENTI DI COMPETENZA - PARTE ENTRATA
(in milioni)

OBIETTIVO	FERSR	FSE	FEOGA	ALTRI	TOTALE
Q.C.S. 89/93					
1					
2					21.505
3 e 4 (*)					96.971
4					
5a					
5b					108.067
ALTRI (**)					166.631
Q.C.S. 94/99 (***)					0
1					
2					126.631
3					83.466
3 e 4 (*)					8.403
4					33.474
5a					60.733
5b					159.414
ALTRI (**)					44.959
TOTALE					910.254

FONTE: dati forniti dalla Regione Veneto a seguito di risposta istruttoria

(*) obiettivi non scindibili

(***) programmi di iniziativa comunitaria (PIC)